



# **REGIONE MOLISE**

## **GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -  
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI**

(cod. DP.A2.04.2C.01) **SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2858 DEL 09-06-2023**

**OGGETTO: - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO  
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL  
D.LGS.152/2006, RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI  
TRATTAMENTO DELLE PLASTICHE ETEROGENEE (PLASMIX), DERIVANTI DAL  
PROCESSO DI SELEZIONE SPINTA, AD OGGI GIÀ AUTORIZZATO, NELLO STESSO  
SITO, PRESSO GLI OPIFICI DELLA EX ITTIERRE SPA, NELLA ZONA DEL COMUNE DI  
PETTORANELLO DI MOLISE(IS;PROPONENTE: RECUPERO ETICO SOSTENIBILE  
(RES) SPA. PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime  
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
STEFANIA REALE

Campobasso, 09-06-2023

---

## IL DIRETTORE REGGENTE

### Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica Convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV - Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018 e prorogata con d.g.r. n. 74 del 24.03.2023, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;
- RES SPA, in qualità di Proponente, ha presentato presso la Regione Molise, in data 29.12.2022, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs.152/2006, relativa al progetto di **"Realizzazione di un impianto di trattamento delle plastiche eterogenee (plasmix), derivanti dal processo di selezione spinta, ad oggi già autorizzato, nello stesso sito, presso gli opifici della ex ITTIERRE SPA, nella zona del comune di Pettoranello di Molise (IS);**
- il Proponente ha trasmesso istanza di Autorizzazione Unica allo sportello unico digitale zes nel cui ambito è inserito il procedimento in oggetto;
- il Proponente ha trasmesso all'Autorità Competente, Regione Molise e all' ARPA Molise la documentazione in formato elettronico, descritta al punto 1 dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 ed ha dichiarato che l'intervento proposto rientra nella tipologia individuata nell'allegato IV alla parte seconda del T.U.A., in particolare al punto z.b) "Impianti di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- il sito di intervento ricade interamente all'interno del Sito della Rete Natura 2000 "Pantano del Carpino Torrente Carpino" (IT7212178) per cui la procedura di VIA si coordina, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con quella di Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto con DPR 357/97 e DPR 120/2003, nonché con DGR n.104 del 13 settembre 2021 (BURM n. 42 del 1/10/2021);

### Preso atto:

- che l'istruttoria tecnica di valutazione ambientale del progetto (*allegato*), svolta dall'ARPA Molise, trasmessa con nota n.90216 del 31.05.2023 ha evidenziato le conclusioni qui sintetizzate in ordine agli impatti, sulle matrici ambientali, esaminati e, in particolare:

a) **Emissioni in atmosfera.** L'attività di cui all'oggetto è fonte di emissioni in atmosfera di tipo convogliato, pertanto, dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti dall'allegato I alla parte V del D.Lvo 152/06. Inoltre, dovrà essere attuato uno specifico Piano di monitoraggio che preveda il controllo degli inquinanti derivanti dalle principali fonti emmissive. Il Piano dovrà essere valutato da ARPA Molise in ambito di rilascio del titolo autorizzatorio ed in ambito VIA e dovrà essere attuato in fase di esercizio dalla data di messa a regime. Per quanto attiene alla fase di cantiere, potranno generarsi emissioni diffuse legate ai lavori di adeguamento architettonico delle strutture già presenti ed alla realizzazione di manufatti a servizio dei sistemi di stoccaggio dei materiali in ingresso e in uscita dal processo e all'installazione di impianti di trattamento. Tuttavia, considerando che le modifiche architettoniche delle strutture saranno minime per cui gli elementi in cemento armato eventualmente rimossi avranno dimensioni minime, è possibile considerare non significativi le

emissioni prodotte in tale fase.

b) **Produzione di rifiuti.** In merito alle Terre e Rocce da Scavo, in questa sede vengono considerati come rifiuti prodotti dalle fasi di cantiere. A tal proposito, la RES dichiara che "... in fase esecutiva la Società dovrà provvedere alla valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle Terre nell'ottica di una gestione come sottoprodotto in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 120/2017, individuando siti di destinazione nelle vicinanze del sito al fine di ridurre le attività e i relativi impatti per la loro movimentazione" (SIA par. 10.2.14). Pertanto, nell'ambito della progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori la Società dovrà trasmettere all'ARPA Molise e all'Autorità Competente il Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi del DPR 120/2017, con particolare riferimento agli art. 9 e 24.

c) **Sottosuolo ed acque sotterranee.** Nell'ambito dell'istruttoria propedeutica all'approvazione della progettazione esecutiva e comunque prima dell'avvio dei lavori la Società è tenuta ad eseguire le opportune indagini geognostiche ai fini di una più accurata definizione delle problematiche di amplificazione sismica locale. Dall'analisi della documentazione tecnica si rileva che la Società non fornisce un modello idrogeologico accurato dell'area d'intervento, sebbene i dati disponibili indichino la presenza di un acquifero con un alto grado di vulnerabilità intrinseca e con una falda superficiale, attestarsi ad una profondità compresa tra 3,5 m e 1,6 m dal p.c. Allo stato attuale, per la definizione di un più accurato modello idrogeologico dell'area, non si potrà prescindere dall'analisi di tutti i dati disponibili sul CISS in questione e dalla predisposizione di un programma di monitoraggio delle acque sotterranee. Pertanto, la RES è chiamata alla predisposizione ed effettuazione ante operam (per il bianco) e in corso di opera di un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, realizzando almeno tre piezometri (di cui uno a monte e due a valle dello stabilimento) lungo la direzione della falda. Il programma di monitoraggio (parametri, frequenza, etc.) dovrà essere concordato con ARPA Molise prima dell'avvio della fase di cantiere e i relativi Report delle campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Agenzia ed all'Autorità Competente.

d) **Flora, vegetazione, fauna.** Si ritiene opportuno prescrivere il monitoraggio dello stato di conservazione (indicatori visivi e non visivi) delle formazioni forestali poste a sud-ovest dell'impianto. Tale monitoraggio dovrà essere svolto prima della fase di cantiere (per il bianco) e nel corso della fase di esercizio secondo un preciso Piano che la RES dovrà presentare all'ARPA Molise ed al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, per l'approvazione, prima dell'avvio della fase di cantiere che, pertanto, è vincolato all'approvazione del Piano di monitoraggio. Ai fini della messa a punto del Piano, ARPA Molise è disponibile per la definizione dei parametri da monitorare, della modalità di esecuzione (frequenza, cadenza, punti di campionamento, etc.) e di restituzione dei Report ed ogni altro elemento utile alla stesura del Piano.

e) **Rumore.** Si ritiene necessario eseguire a fine della realizzazione dell'intervento e della messa in esercizio di tutto l'impianto una serie di misure in ambiente esterno e nei punti ricevitori di tale Relazione per verificare la corrispondenza con i limiti di cui al D.P.C.M. 1/03/1991 e in caso di superamento dei limiti porre in essere misure di contenimento, da concordare con ARPA Molise e Autorità Competente.

- che la matrice per la Valutazione di Incidenza è stata trasmessa, con nota n. 91431 del 01.06.2023, al Servizio regionale Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, competente in materia di Valutazione di Incidenza e che non sono pervenute osservazioni;

**Dato atto che:**

- la ditta dovrà attenersi a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali dalla stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati;
- la ditta dovrà attenersi a tutto quanto stabilito nella relazione istruttoria dell' ARPA Molise, parte integrante del presente atto nonché nel format valutatore;

- per effetto dell'istruttoria svolta dall' ARPA Molise, sono associate al presente provvedimento di VIA le prescrizioni ambientali così come indicate nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale a cura dell' ARPA Molise (*Allegato*) e nel format valutatore allegato alla presente;
- la Regione Molise, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs.152/2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui sopra, secondo le modalità descritte nell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dall'art. 17 del d.lgs.104/2017. Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 28, l'attività di verifica è effettuata avvalendosi di ARPA Molise;
- l' ARPA Molise provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 comunicando tempestivamente gli esiti all'autorità competente;
- alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali e dei monitoraggi si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti. Ogni modifica alle prescrizioni ambientali che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata da Autorità competente e ARPA Molise, quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta Regionale, con Deliberazione dell'8.2.2018, n. 30;

#### **Rilevato che:**

- con nota n. 71939 del 27.04.2021 il Servizio Avvocatura Regionale ha notificato la Sentenza della Corte Costituzionale n.53, depositata in Cancelleria in data 31 marzo 2021, avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimità dell'art. 3 lettera c) della Legge Regionale 9 dicembre 2019, n. 17 rubricata: "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale) nella parte in cui *"aggiungendo il comma 2 –bis all'art. 8 della Legge Regione Molise 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto Ambientale) prevede che resta in capo alla Giunta Regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'art. 27 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006"* anziché prevedere che *"Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis del Decreto Legislativo 152 del 2006"*;
- con nota n. 103595 del 22.06.2021, il Servizio Avvocatura Regionale ha notificato l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 105 del 20.05.2021 con cui, a correzione di un errore materiale è stato disposto che, nella sentenza n. 53/2021, al quinto capoverso del punto 5.4 del "Considerato in diritto", il secondo e il terzo periodo compresi tra la parola "Infatti" e la parola "procedimentali" (sentenza n. 93 del 2019), siano sostituiti dal seguente periodo: *Infatti, il legislatore regionale, pur potendo stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per la modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati (così l'art. 7 bis comma 8, codice ambiente), ha disatteso lo spirito della riforma del codice dell'ambiente, su queste procedure, che è stato proprio quello di ricercare un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali (sentenza n. 93 del 2019);*
- la Legge Regionale 9 dicembre 2019, n.17, a titolo "Modifiche alle legge regionale 24 marzo 2000, n. 21(Disciplina della procedura di impatto ambientale)", tesa allo snellimento della procedura amministrativa per il conseguimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, rimane operativa nelle parti in cui riconduce il giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito delle competenze dirigenziali;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2019, n.17 non determina alcuna incidenza o elusione sull'iter autorizzatorio unico previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, il quale resta il modello procedimentale imprescindibile, di cui la valutazione di impatto ambientale costituisce l'elemento fondamentale;

#### **Visti:**

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la legge regionale 10/2010;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. n. 376 del 1 agosto 2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la d.g.r. n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'art. 27 bis comma 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale" e, in particolare, l'art. 9;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

1) di acquisire la relazione istruttoria dell' ARPA Molise, con allegato il format valutatore costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di rilasciare, quindi, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, così come modificata dalla legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2019, anche in considerazione di quanto stabilito definitivamente con la Sentenza della Corte Costituzionale n.53, depositata il 31 marzo 2021 e del successivo chiarimento di cui all'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 105 del 20.05.2021, **PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** per l'intervento di **"Realizzazione di un impianto di trattamento delle plastiche eterogenee (plasmix), derivanti dal processo di selezione spinta , ad oggi già autorizzato, nello stesso sito, presso gli opifici della ex ITTIERRE SPA, nella zona del comune di Pettoranello di Molise (IS). Ditta proponente: RES SPA,** motivato nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale redatta a cura dell' ARPA Molise, dalla quale si evince che sulla base delle matrici ambientali esaminate e delle motivazioni esposte, sussistono le condizioni per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ambientali e delle misure di monitoraggio così come esplicitate nella relazione tecnica istruttoria nonché nel format per la valutazione di incidenza, entrambi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati, pareri e quant'altro relativo a vincoli e/o autorizzazioni da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia, non espressamente contemplate nella istruttoria tecnica dell'ARPA Molise (ad es. a titolo indicativo Norme Tecniche per le Costruzioni, aspetti paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, etc.)

3) di fare obbligo alla Ditta proponente, RES SPA:

- di ottemperare, ai sensi dell'art.28 del d.lgs 152/2006 alle prescrizioni ambientali e alle misure di monitoraggio, secondo quanto indicato nella relazione istruttoria ARPA, e a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali, dalla ditta stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati, nonché a tutto quanto indicato nell'istruttoria tecnica dell' ARPA Molise;
- di attenersi a quanto stabilito nel format per la Valutazione di Incidenza, allegato alla Relazione Istruttoria;

**4) di dare atto che il presente provvedimento di compatibilità ambientale non costituisce**

**atto autonomo ma confluirà nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che verrà emesso, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. successivamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;**

**5) di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento in oggetto;**

6) di dare atto altresì che, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle prescrizioni ambientali di cui all'art.28 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si applicherà il sistema sanzionatorio di cui all'art.29 dello stesso decreto legislativo;

7) di stabilire che ogni modifica delle prescrizioni ambientali nonché delle misure di monitoraggio già definite nel presente atto, che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione dei lavori o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata dall'Autorità competente con l'ARPA Molise quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta regionale con d.g.r. dell'8.2.2018 n. 30;

8) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. di n.376 del 01.08.2014;

10) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web-Area tematica Ambiente di tutta la documentazione afferente al presente provvedimento, sul BURM (per oggetto) nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

11) di dare atto che il provvedimento conseguente al presente provvedimento istruttorio soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
IL DIRETTORE  
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82